

PROVVEDIMENTI DI RIORDINO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 – art. 28 Legge Regionale 20 gennaio 2000, n. 6

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Validità del provvedimento di riordino
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Rappresentanza

TITOLO II – MERCATI

- Art. 4 - Mercati settimanali
- Art. 5 - Assegnazione di posteggi per migliororia
- Art. 6 - Assegnazione di posteggi decennali ed a titolo temporaneo
- Art. 7 - Registrazione delle presenze

TITOLO III – FIERE

- Art. 8 - Fiere
- Art. 9 - Assegnazione dei posteggi

TITOLO IV – POSTEGGI FUORI MERCATO

- Art. 10 - Posteggi fuori mercato con concessione decennale

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 11 - Autorizzazioni temporanee
- Art. 12 - Uso del posteggio
- Art. 13 - Prodotti alimentari
- Art. 14 - Permanenza nel medesimo luogo
- Art. 15 - Zone vietate
- Art. 16 - Rilascio delle autorizzazioni

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Validità del provvedimento di riordino)

1. Il presente provvedimento di riordino, è emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. regionale 20 gennaio 2000, n. 6.

2. Il provvedimento, all'occorrenza, è modificato con la medesima procedura di approvazione.

3. Il presente provvedimento abroga qualsiasi precedente determinazione del Comune di Narni in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono:

- a) per *decreto*, il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- b) per *legge*, la legge regionale dell'Umbria 20 gennaio 2000, n. 6, "Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";
- c) per *comparti di un mercato o di una fiera*, ciascuno dei gruppi di posteggi in cui il mercato, o la fiera, è suddiviso con riferimento al settore merceologico trattato sul posteggio;
- d) per *registro delle imprese*, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura".

2. Sono fatte salve le altre definizioni previste all'art. 27 del D.Lgs 114/98 ed all'art. 2 della LR 6/2000.

Art. 3 (Rappresentanza)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 5, della legge regionale, è ammessa la rappresentanza del titolare di autorizzazioni nell'esercizio dell'attività, a condizione che:

- a) si tratti di soci di società di persone, associati in partecipazione, dipendenti o di collaboratori familiari del titolare iscritti all'INPS
- b) tali soggetti siano in possesso di apposita procura, avente la sottoscrizione autenticata da notaio o negli altri modi previsti dalla legge;
- c) tali soggetti siano in possesso dell'originale dell'autorizzazione.

TITOLO II – Mercati

Art. 4 (Mercati settimanali)

1. Per la durata di validità del presente provvedimento è previsto lo svolgimento in tutto l'anno dei sottoindicati mercati settimanali, articolati nei due comparti degli operatori su area pubblica di prodotti vari e dei produttori agricoli:

<i>Denominazione e luogo di svolgimento</i>	<i>Giorno di svolgimento</i>	<i>Operatori pubbliche. aree</i>	<i>Produttori agricoli</i>	<i>Totale</i>
Mercato di San Girolamo presso parcheggio del Suffragio	Sabato	30	1	31
Mercato settimanale di Narni Scalo – Via della Pace	Venerdì	46	5	51

2. Nel mercato di via della Pace, ai sensi dell'art. 6, comma 8, lettera b), della legge sono anche previsti n. 2 posteggi, di cui uno riservato ai soggetti portatori di handicap e uno riservato per associazioni di commercio equo e solidale. Per ottenere il posteggio in concessione decennale i specifici soggetti devono inoltrare apposita richiesta che viene esaminata secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. I posteggi riservati a produttori agricoli o ai soggetti disagiati ed associazioni di commercio equo e solidale, possono, anche nell'ipotesi di assegnazione temporanea o di miglioria, essere occupati prioritariamente, rispettivamente, da produttori agricoli o soggetti disagiati ed associazioni di commercio equo e solidale.

4. I posteggi previsti nei singoli mercati, con individuazione del numero d'ordine, sono riportati nelle apposite piantine planimetriche allegate, facenti parte integrante del presente atto. Nelle piantine sono individuati con la lettera "P" i posteggi riservati ai produttori agricoli e con la lettera "H" i due posteggi riservati alla categorie di cui all'art. 6, comma 8, della legge. I singoli posteggi sono inoltre individuati con la lettera "V" se il posteggio risulta vacante o con la lettera "C" se risulta già dato in concessione (Allegati nn. 1 e 2).

5. Le piantine planimetriche relative ai mercati ed ai posteggi isolati sono continuamente aggiornate dal responsabile del servizio in seguito a rilascio, revoca, decadenza o cessazione dalla concessione di posteggio.

6. L'orario dei mercati è fissato dalle ore 7.00 alle 14.00 in tutto l'anno.

7. Il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro un'ora dal termine del mercato.

8. Qualora il giorno di mercato cada in una festività, il Sindaco può valutare l'opportunità di anticipare o posticipare il mercato stesso.

9. Il titolare della concessione viene considerato assente qualora il posteggio non risulti occupato entro le ore 8.00.

Art. 5 (Assegnazione dei posteggi per miglioria)

1. L'assegnazione nei mercati di posteggi che si rendono per qualsiasi causa liberi, è effettuata, in primo luogo, a favore di coloro che, già titolari di concessione decennale nei mercati, intendano migliorare le caratteristiche economico - commerciali del proprio posteggio contestualmente rinunciato (miglioria).

2. Nell'ipotesi di posteggi liberi, il responsabile del servizio dà notizia di tale evento agli operatori del mercato che, se interessati, possono inoltrare comunicazione scritta, entro i successivi 15 giorni, indicando il nuovo posteggio che vorrebbero occupare.

3. In base alle comunicazioni ricevute viene redatta un'apposita graduatoria, concepita sulla base del maggiore numero di presenze e, in secondo ordine, dell'anzianità di iscrizione al registro imprese o, trattandosi di produttori agricoli, di anzianità di attività di cui alla legge 59/63, ed in base a questa vengono assegnati per miglioria i posteggi liberi.

Art. 6 (Assegnazione dei posteggi decennali ed a titolo temporaneo)

1. Esaurita la procedura di miglioria, i posteggi liberi riservati agli operatori del commercio su aree pubbliche sono assegnati in concessione decennale mediante l'esperimento, in occasione della più prossima tra le date del 30 aprile e del 30 settembre di ciascun anno, della procedura di bando prevista e con le seguenti priorità:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, intesa come numero di volte che l'operatore su aree pubbliche si è presentato

- b) maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese in qualità di commerciante su area pubblica
- c) ordine cronologico dell'istanza.

2. Ai fini di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge regionale, le istanze sono esaminate entro 30 giorni dal termine ultimo per il loro valido inoltro ed inserite in apposita graduatoria, distinta per comparti merceologici, approvata con determinazione dirigenziale. Le domande si intendono accolte se non è comunicato provvedimento di diniego entro 90 giorni dal loro ricevimento. La scelta del singolo posteggio viene effettuata dagli operatori per ordine di graduatoria.

3. Per l'assegnazione dei posteggi decennali ai produttori agricoli, gli interessati inoltrano istanza al comune in carta semplice entro 30 giorni da quello il cui il responsabile del servizio dà notizia che uno o più posteggi sono disponibili. Le istanze sono valutate comparativamente entro i successivi 30 giorni sulla base dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza del produttore agricolo nel mercato, intesa come numero di volte che si è presentato per operare
 - a) della maggiore anzianità di autorizzazione o denuncia di attività ai sensi della L. 59/63;
 - b) ordine cronologico dell'istanza.

4. L'assegnazione temporanea nei mercati di posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, avviene, prioritariamente, in base alla distinzione merceologica dei comparti dei mercati (operatori ordinari, produttori agricoli, soggetti disagiati ed associazioni di commercio equo e solidale) sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) del più alto numero delle presenze nel mercato, intese come numero delle volte che l'operatore si è presentato per operare nel mercato all'orario di inizio di esso;
- b) della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese ovvero, trattandosi di produttori agricoli, dalla maggiore anzianità di autorizzazione o denuncia di attività ai sensi della L. 59/63
- c) per sorteggio.

5. Fatti salvi i diritti quesiti, non può essere concessa, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale, all'interno dello stesso mercato, più di autorizzazione, e relativa concessione di posteggio, a favore di uno stesso operatore. In caso di società il limite è fissato nella misura di tre autorizzazioni.

6. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge regionale il responsabile del servizio può autorizzare lo scambio consensuale di posteggi tra concessionari, purché appartengano allo stesso comparto merceologico e non vi siano altri contrari motivi di interesse pubblico.

7. L'anzianità di iscrizione al Registro imprese e, precedentemente al registro delle ditte, non si trasferisce in caso di subingresso o di conferimento di azienda.

8. La dichiarazione di permanenza della qualità di produttore agricolo e la volontà di continuare l'attività nel Comune, prevista all' art. 4, comma 6, della legge regionale, è effettuata, da chi esercita in forma itinerante, in carta semplice, entro il 31 gennaio di ogni anno cui si riferisce, dal Responsabile del servizio.

Art. 7 **(Registrazione delle presenze)**

1. Sono considerati presenti al mercato, ai fini del conteggio dell'anzianità di presenza, gli operatori che si siano regolarmente presentati per il computo all'orario previsto e che:

- a) vi abbiano effettivamente esercitato
- b) non abbiano potuto parteciparvi, per mancanza di posteggi disponibili.

2. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea.

3. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione, del numero e data di rilascio della stessa.

4. Sono considerati presenti nelle fiere solo gli operatori che vi abbiano effettivamente partecipato.

TITOLO III – Fiere

Art. 8 (Fiere)

1. E' previsto lo svolgimento delle seguenti fiere:

<i>Denominazione</i>	<i>Giorno di svolgimento – Durata</i>	<i>Luogo di svolgimento</i>	<i>Totale</i>
Fiera di San Girolamo	4 maggio	Loc. San Girolamo	10
Fiera di San Girolamo	31 maggio	Loc. San Girolamo	10
Fiera di San Girolamo	29 settembre	Loc. San Girolamo	10
Fiera di San Giovenale	2 settimane in concomitanza con i festeggiamenti del Palio	l.go IV Novembre	6
Fiera della Madonna del Ponte	2 ^a settimana di settembre durata: 3 giorni, dal venerdì alla domenica	P.le antistante il Santuario, via madonna del Piano e via della Doga	20
Fiera della Candelora	In occasione della ricorrenza, nel mese di febbraio – 1 giorno	Via della Madonna del Piano e p.le Madonna del Ponte	10
Fiera dei Morti	31 ottobre – 2 novembre 3 giorni	Via Madonna del Piano, presso il cimitero civico	10

2. I posteggi previsti nelle fiere, con individuazione del numero d'ordine, sono riportati nelle apposite piantine planimetriche allegate, facente parte integrante del presente atto (Allegati dal n. 3 al n. 9).

3. L'orario di vendita fissato è il seguente:

<i>Denominazione</i>	<i>Orario</i>
Fiera di San Girolamo	7.00-14.00
Fiera di San Girolamo	7.00-14.00
Fiera di San Girolamo	7.00-14.00
Fiera di San Giovenale	Giorni feriali: 14.00-23.00; giorni festivi: 9.00-23.00

Fiera della Madonna del Ponte	9.00-22.00
Fiera della Candelora	7.00-14.00
Fiera dei Morti	9.00-22.00

4. L'accesso degli operatori alla fiera per la sistemazione dei banchi è ammesso a partire da un'ora prima dell'orario di inizio della fiera.
5. Le verifiche dell'occupazione dei posteggi ai fini delle assegnazioni temporanee degli stessi sono effettuate 30 minuti dopo l'inizio di ciascuna fiera, salvo che per motivi meteorologici o altri motivi eccezionali gli organi di polizia municipale dispongano la posticipazione.

Art. 9 (Assegnazione dei posteggi)

1. Le domande di partecipazione alle fiere debbono pervenire al Comune almeno 60 giorni prima di ciascuna fiera. E' possibile presentare una domanda cumulativa fermo restando la redazione di distinte graduatorie.
2. La concessione di posteggio ha validità per il solo periodo di svolgimento della fiera ed è rilasciata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza effettiva alla fiera
 - b) anzianità di iscrizione al registro ditte - imprese in qualità di operatore su aree pubbliche
 - c) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.
3. Non sono previste graduatorie di validità pluriennale.
4. La graduatoria viene affissa all'albo comunale almeno 10 giorni prima della manifestazione.
5. Qualora se ne ravvisi la necessità, per l'attribuzione del singolo posteggio viene indetta una riunione tra gli operatori utilmente collocati in graduatoria. Nella riunione i presenti, o terzi in possesso di apposita delega con annessa fotocopia di valido documento di identità del soggetto delegante, per ordine di graduatoria, scelgono il posteggio dove collocarsi. All'operatore che non si presenta viene assegnato d'ufficio uno dei posteggi rimasti liberi dopo la scelta dei presenti.
6. L'assegnazione temporanea nelle fiere di posteggi occasionalmente liberi, avviene, per la sola giornata di svolgimento della fiera stessa sulla base, nell'ordine:
 - a) inserimento, seguendo l'ordine di graduatoria, di coloro che hanno inoltrato domanda e non sono risultati assegnatari;
 - b) del più alto numero delle presenze effettive;
 - c) anzianità di iscrizione al registro ditte
 - d) sorteggio.

TITOLO IV – Posteggi fuori mercato

Art. 10 (Posteggi fuori mercato con concessione decennale)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale, sono confermati i seguenti posteggi decennali fuori mercato:

Luogo	Giorni	n. posteggi	Vincoli merceologici
Presso il cimitero civico	Tutti	9	Fiori, piante, lumini e simili
Parcheggio di via Tuderte	Martedì, giovedì e sabato	1	Settore alimentazione
Parcheggio di via Tuderte	Mercoledì, venerdì	1	Settore alimentazione
Mercato coperto	Tutti	1	Ortofrutta
Mercato coperto	Tutti	1	Carni
Mercato coperto	Martedì – venerdì	1	Prodotti ittici
Mercato coperto – locale dei produttori agricoli	Tutti, escluso i festivi	4	Settore alimentazione

2. L'orario previsto è dalle ore 7.00 alle ore 14.00, ad eccezione dei posteggi collocati nelle adiacenze dei cimiteri che seguono l'orario previsto per i cimiteri stessi. Gli orari previsti per i posteggi isolati, così come quelli previsti per altri posteggi o manifestazioni, sono modificabili, in caso di necessità, con ordinanza sindacale.
3. I posteggi isolati, con individuazione del numero d'ordine, sono riportati nelle apposite piantine planimetriche allegate, facenti parte integrante del presente atto. I singoli posteggi sono inoltre individuati con la lettera "V" se il posteggio risulta vacante o con la lettera "C" se risulta già dato in concessione (Allegati dal n. 10 al n. 16).
4. Per l'assegnazione dei posteggi decennali fuori mercato, gli interessati inoltrano istanza al comune in carta semplice entro 30 giorni da quello il cui il responsabile del servizio dà notizia, tramite avviso pubblico e pubblicazione sull'albo pretorio, che uno o più posteggi sono disponibili. Le istanze sono valutate comparativamente entro i successivi 30 giorni sulla base dei seguenti criteri in ordine decrescente:
 - a) maggiore anzianità di presenza a qualsiasi titolo;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle ditte-imprese o di attività ai sensi della L. 59/63;
 - c) ordine cronologico dell'istanza.
5. Con i medesimi criteri di cui al comma precedente sono assegnati temporaneamente nel giorno di inutilizzazione i posteggi fuori mercato a favore di operatori aventi le medesime caratteristiche.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11 (Autorizzazioni temporanee)

1. In occasione di feste, concerti, manifestazioni sportive ed altre riunioni straordinarie di persone, il responsabile del servizio, su disposizione del Sindaco o dell'Assessore delegato, su siti individuati dall'ufficio di Polizia Municipale, può rilasciare autorizzazioni temporanee, con relative concessioni temporanee di posteggio, ad operatori di commercio su aree pubbliche, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti, in numero non superiore a 5 per ciascuna manifestazione.

2. Le istanze di partecipazione previste al presente articolo, da presentare almeno 10 giorni prima di ciascuna manifestazione, sono inoltrate al Comune che, per le domande concorrenti,

redige la graduatoria sulla base dell'anzianità di presenza e, in caso di parità, di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche.

Art. 12 (Uso del posteggio)

1. Il concessionario del posteggio o suo familiare o incaricato deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di svolgimento della fiera o del mercato, durante le quali, in assenza di rappresentanti, l'attività di vendita è sospesa.
2. E' vietato dare in affitto o cedere ad altri il posteggio a qualsiasi titolo.
3. L'operatore deve mantenere interamente le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi all'interno degli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.
4. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non rechino disturbo.

Art. 13 (Prodotti alimentari)

1. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari.
2. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I prodotti alimentari, diversi da quelli ortofrutticoli, debbono essere coperti da appositi teli o collocati in contenitori chiusi.
4. I venditori di prodotti ortofrutticoli ed alimentari non preconfezionati in genere debbono avvisare del divieto di toccare la merce con le mani e, qualora consentano agli acquirenti di servirsi in proprio, debbono mettere a disposizione, bene in vista, un contenitore con guanti monouso e relativo cestino per il deposito dei guanti usati.
5. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

Art. 14 (Permanenza nel medesimo luogo)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della legge regionale la sosta nel medesimo luogo è ammessa per non più di un'ora, senza porre a terra la merce, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nello stesso punto nell'arco della stessa giornata.
2. Per stesso punto, ai sensi del comma 1, si intende la medesima via o piazza.
3. La permanenza nel medesimo punto non sottostà a limitazioni temporali nelle aree poste al di fuori dei centri abitati rurali.

Art. 15 (Zone vietate)

1. Per motivi di traffico e viabilità è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante in tutto il centro storico.
2. Per motivi di ordine pubblico e sicurezza è previsto il divieto di esercitare il commercio itinerante ad una distanza inferiore a 500 ml dal luogo dove si sta svolgendo una fiera o mercato
3. Restano salve le prescrizioni in materia di viabilità, traffico e igienico sanitarie, ostative all'esercizio del commercio itinerante.

Art. 16
(Rilascio delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di tipo B sono rilasciate entro 90 giorni dalla data della domanda, termine decorso il quale l'istanza stessa deve ritenersi accolta.
2. In ogni caso le autorizzazioni sono rilasciate previo accertamento d'ufficio dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto.

Le autorizzazioni sono rilasciate facendo uso dell'apposita modulistica pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2000.